

Ordinanza sul coordinamento nell'ambito del servizio sanitario (OCSS)

520.151

del 21 marzo 2025 (Stato 1° maggio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 2019¹
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza stabilisce quali organi assumono i seguenti compiti nell'ambito del servizio sanitario:

- a. pianificazione e preparazione delle misure volte a gestire situazioni eccezionali nella sanità pubblica;
- b. gestione di situazioni eccezionali nella sanità pubblica.

² Il coordinamento a livello politico e operativo ha luogo nel quadro delle piattaforme politica e operativa della Rete integrata svizzera per la sicurezza (RSS).

Art. 2 Situazione eccezionale nel settore sanitario

Per situazione eccezionale nel settore sanitario (situazione eccezionale) si intendono eventi maggiori, catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati:

- a. che interessano più Cantoni, l'intero Paese o zone di confine estere;
- b. che causano un grande numero di pazienti; oppure
- c. che hanno conseguenze particolarmente gravi per la salute.

Art. 3 Servizio sanitario coordinato

Il servizio sanitario coordinato (SSC) comprende tutti i servizi forniti dai partner del SSC e l'interazione dei loro mezzi per gestire situazioni eccezionali al fine di garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria possibile.

Art. 4 Partner del SSC

I partner del SSC sono organi civili o militari che pianificano, preparano o implementano misure del servizio sanitario in previsione di una situazione eccezionale.

**Sezione 2:
Pianificazione e preparazione di misure per la gestione
di situazioni eccezionali****Art. 5** Organo di accompagnamento del SSC

¹ I membri dell'organo di accompagnamento rappresentano i partner del SSC e vengono convocati dall'incaricato del SSC.

² L'organo di accompagnamento SSC ha i compiti seguenti:

- a. fornisce consulenza alla piattaforma operativa della RSS e all'incaricato del SSC;
- b. assicura lo scambio di informazioni tra i partner del SSC.

Art. 6 Incaricato del SSC

L'incaricato del SSC ha i compiti seguenti:

- a. porta le esigenze dei partner del SSC all'attenzione della piattaforma operativa della RSS;
- b. dirige l'organo di accompagnamento SSC e provvede a una rappresentanza equilibrata dei partner del SSC;
- c. assicura contatti regolari con i partner del SSC e rappresenta i loro interessi;
- d. redige un rapporto annuale.

Art. 7 Segreteria del SSC

La segreteria del SSC ha i compiti seguenti:

- a. è il punto di contatto del SSC per tutte le questioni inerenti al coordinamento nell'ambito del servizio sanitario;
- b. dirige la segreteria dell'organo di accompagnamento SSC;
- c. sostiene l'incaricato del SSC.

Art. 8 Ufficio federale della protezione della popolazione

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha i compiti seguenti:

- a. nomina l'incaricato del SSC;
- b. dirige la segreteria del SSC;
- c. promuove e coordina la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento;

- d. può commissionare attività di ricerca;
- e. può sostenere i Cantoni nella pianificazione e nel coordinamento della pianificazione.

Sezione 3: Gestione di situazioni eccezionali

Art. 9 Stato maggiore specializzato sanità

¹ Lo Stato maggiore specializzato sanità è impiegato dall'UFPP.

² Esso ha i compiti seguenti:

- a. traccia il quadro della situazione in ambito sanitario all'attenzione dei partner del SSC, della Centrale nazionale d'allarme (CENAL) e degli stati maggiori di crisi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 20 dicembre 2024² sull'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale;
- b. valuta le richieste di risorse dal punto di vista specialistico e fa proposte agli stati maggiori di crisi su come prioritizzare le risorse;
- c. può proporre misure specifiche.

Art. 10 Centrale nazionale d'allarme

La CENAL ha i compiti seguenti:

- a. dirige lo Stato maggiore specializzato sanità;
- b. elabora una panoramica dei mezzi in personale e materiale disponibili nonché delle installazioni disponibili.

Sezione 4: Trattamento di dati personali

Art. 11

Ai fini dell'adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, l'UFPP può trattare dati personali nel Sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato (art. 35 dell'ordinanza del 16 dicembre 2009³ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS).

² RS 172.010.8

³ RS 510.911

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 27 aprile 2005⁴ sul Servizio sanitario coordinato è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

⁴ [RU 2005 2119; 2016 103; 2022 570; 2023 133 all. n. 4]